

accetto che si apra la discussione sul controprogetto della Commissione, riserbandomi però di fare alcune osservazioni sugli articoli.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1 della Commissione.

« Art. 1. Tutte le prestazioni per decime o quantità minori, di qualunque natura, contemplate nelle leggi del 2 agosto 1806 e 16 ottobre 1809, n. 487, legittimamente costituite sulle terre delle provincie napoletane, dovranno fra un anno dalla promulgazione delle presenti leggi commutarsi in una rendita annuale in denaro, uguale al valore della prestazione, costituita sulle terre stesse, ed affrancabile.

« Questa rendita sarà garantita dal privilegio stabilito dall'articolo 1972, n. 1, del Codice pel regno delle Due Sicilie, parte 1^a ».

ARA. Domando che sia modificato l'articolo 1 in questo senso:

« Tutte le prestazioni per decime o quantità minori, di qualunque natura, dovranno fra un anno dalla promulgazione della presente legge, commutarsi in una rendita annuale in denaro, » ecc.

BONGHI, relatore. Domando la parola.

La Commissione potrebbe accettare la modificazione proposta dall'onorevole Ara; solamente, onde rimanere nel concetto della legge crede si debba aggiungere di *origine feudale*, perchè potrebbero esservi delle prestazioni che procedessero da patti o da enfiteusi e che nulla avessero di origine feudale; queste non cadrebbero nel concetto della legge.

ARA. Accetto questa modificazione, perchè è nel mio senso che si debba anzi tutto ritenere che siano di origine feudale.

PRESIDENTE. Sarebbe anche in questo senso l'emendamento dell'onorevole Cocco?

COCCO. Io mi vi acconcio purchè vi sia la frase: *qualsiasi quantità*.

PRESIDENTE. Questo concetto è espresso dalle parole *decime o quantità minori*.

Rileggo dunque l'articolo 1° come la Commissione lo avrebbe modificato d'accordo cogli altri proponenti:

« Tutte le prestazioni per decime o quantità minori di qualunque natura di origine feudale legittimamente costituite dovranno fra un anno dalla promulgazione della presente legge commutarsi in una rendita annua in danaro eguale al valore della prestazione costituita sulle terre stesse ed affrancate. »

CEPOLLÀ. Domanda la parola per una piccola rettificazione. Dove è detto: *leggi presenti*, si vorrebbe dire: *legge presente*.

SANGUINETTI. Io vorrei pregare l'onorevole presidente a compiacersi di dare ancora una volta lettura della redazione corveta dalla Commissione, poichè se io la trovassi sufficiente non farei più altra proposta, altrimenti sarebbe mio intendimento di riproporre l'articolo del Ministero con un emendamento. (*Conversazioni*).

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di far silenzio, così la discussione procederà più rapidamente.

SANGUINETTI. Accetto la modificazione.

COCCO. Io proporrei che si aggiungessero le parole: *quantità minore o maggiore*.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire *quantità diverse*.

Il relatore della Commissione aderisce?

BONGHI, relatore. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. « Tutte le prestazioni per decime o quantità diverse di qualunque natura. »

Ma forse adesso l'articolo avrebbe bisogno di un'altra locuzione, perchè mi pare che il dire *prestazioni per quantità diverse* non corra.

COCCO. Mi permetta il signor presidente, dirò una parola.

Invece di *decime o diverse quantità* io proporrei si dicesse *di qualsiasi quantità*.

PRESIDENTE. La Commissione crede di accettare?

BONGHI, relatore. La Commissione proporrebbe questa redazione:

« Tutte le prestazioni di qualsiasi quantità o natura, di origine feudale, legittimamente costituite, dovranno fra un anno dalla promulgazione della presente legge commutarsi in una rendita in danaro eguale al valore della prestazione, ed affrancabile. »

ARA. Mi pare che togliendo le parole *costituite sulle terre* si faccia perdere il privilegio spettante al proprietario della rendita, tanto è vero che quelle parole hanno un correlativo nel secondo comma, dove si dice che: « questa rendita sarà garantita del privilegio stabilito dall'articolo 1972 del Codice del regno delle Due Sicilie. »

A questo proposito mi permetto di osservare che qui facciamo una legge generale, ed è pericoloso discutere a questo modo. Mi spiego.

Togliendo le parole *costituite sulle terre*, ecc., ne viene, come ho detto, la perdita di un diritto nel proprietario. Se questo si vuol mantenerlo bisogna garantirlo, ma secondo le leggi.

Ora, non essendo più il caso di applicare unicamente il Codice pel regno delle Due Sicilie, bisogna esaminare la legge generale e farne l'applicazione, ed io domando se noi questo lo possiamo improvvisare. Del resto osservo semplicemente essere indispensabile di mantenere le parole: *costituite sulle terre stesse*.

CEPOLLÀ. Chiedo di parlare.

Veniva testè introdotta una nuova dizione dell'articolo dal relatore della Commissione, perchè ella rispondesse all'estensione che si vorrebbe dare a questo progetto di legge.

Se garbasse alla Camera, ciò che io credo nè conveniente, nè provvido, di fare all'improvviso e senza studii precedenti, di estendere la portata di questa legge alle decime di origine feudale esistenti nelle provincie superiori d'Italia, dovrebbe necessariamente cancellarsi quel riferimento all'articolo 1972, n. 1°, delle leggi civili per l'ex Regno delle Due Sicilie, ed introdursi invece il generale concetto che al creditore della rendita